

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 481082)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2022, n. 17

Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

2. All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

**Art. 2
Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini della presente legge, si suddividono in:

1) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;

2) impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l'attività agricola deve essere oggetto di un piano culturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;

3) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua;

b) aree agricole di pregio: aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;

c) relazione agronomica: relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto;

d) asservimento: il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 3

Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:

A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:

1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:

a) siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;

b) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);

2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

3) Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

4) aree individuate quali contesti figurativi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

6) aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

7) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

8) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

9) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

B. Ambiente:

- 1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
- 2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e atti della Giunta regionale d'individuazione;
- 3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349 "Legge quadro sulle aree protette" e inserite nell'elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";
- 4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;
- 5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
- 6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;

C. Agricoltura:

- 1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;
- 2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 "Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali";
- 3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;
- 4) aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.

Art. 4 **Valutazione delle istanze.**

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.
2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:
 - a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:

- 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2;
 - 2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all'articolo 2, con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini;
- b) per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agro-voltaico senza la applicazione del regime di asservimento;
- c) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", la individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.
3. Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell'autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano:
- a) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche;
 - b) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 4;
 - c) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1 e numero 4, se entrambi presenti, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.
4. Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

Art. 5

Competenze delle province e della Città Metropolitana di Venezia.

1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, sentiti i comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", diffida le province e la Città Metropolitana di Venezia a provvedere entro i successivi trenta giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, entro i successivi novanta giorni, anche nominando un commissario ad acta.

Art. 6

Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presidono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.
2. Nelle aree e siti individuati dalle lettere A, B e C del comma 1 dell'articolo 3, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo può individuare, ove non già previste dalle rispettive discipline, delle aree di rispetto da

qualificarsi come aree con indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato, nel limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell'area classificata non idonea.

3. Ferma restando la disciplina in materia di semplificazione per impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, la Giunta regionale, fatta salva l'applicazione dei criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e delle procedure di VIA di competenza regionale, nonché ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale", in applicazione dei seguenti principi:

- a) considerare nell'ambito della valutazione della sostenibilità dell'intervento, oltre che l'aspetto ambientale, anche gli impatti sociali ed economici dell'intervento;
- b) considerare la potenza complessiva dell'impianto fotovoltaico, l'estensione della superficie interessata nel suo complesso dall'impianto, nonché la presenza, in ambito comunale, con particolare riferimento nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
- c) considerare la localizzazione in aree con indicatori di idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 7;
- d) considerare la localizzazione in aree con indicatori di presuntiva non idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 3.

4. La Giunta regionale provvede:

- a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento; i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui alla presente legge sul proprio territorio;
- b) a definire, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi schemi di modulistica.

5. La Giunta regionale, avvalendosi dei propri enti strumentali del settore primario, verifica, effettuando anche controlli a campione in loco, il rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui all'articolo 4, comma 4.

6. La Giunta regionale definisce, in conformità alla normativa vigente, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e disciplina le procedure di variazione della titolarità della autorizzazione, disponendo, in particolare, i requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria, nonché in materia di subentro nei diritti e negli obblighi in ordine, rispettivamente, alle garanzie di esercizio ed adempimento degli stessi.

7. La Giunta regionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, provvede ad istituire un Tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.

8. Al fine di agevolare l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale concede un contributo alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, suddiviso in misura direttamente proporzionale alla incidenza della superficie agricola utilizzata (SAU), secondo la definizione ISTAT, nel rispettivo territorio, sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale.

Art. 7

Aree con indicatori di idoneità.

1. La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:

- a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;

- c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità;
- d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;
- e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
- f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l'area perimetrale dell'impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.

2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 2 e 4.

3. Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e relativi decreti attuativi.

Art. 8

Norma di salvaguardia.

- 1. L'istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 5.
- 2. Nelle more della definizione del procedimento di cui all'articolo 5, relativo alle aree agricole di pregio, la disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.

Art. 9

Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti.

- 1. Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina statale in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle disposizioni statali in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata, di riduzione dei termini per gli interventi in aree idonee, ivi comprese quelle in materia di estensione delle fattispecie in cui è ammesso il ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
- 2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure di VIA ordinaria di competenza regionale, nonché le procedure attivate ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, sono espletate dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.
- 3. Qualora l'impianto risulti assoggettato alla procedura ordinaria di VIA di competenza regionale l'istanza va presentata dal proponente ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
- 4. Nel PAUR, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre al provvedimento di VIA, confluiscono tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, compresa anche l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
- 5. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento dell'impianto e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, anche in rapporto alle tipologie e alle dimensioni degli impianti.

Art. 10
Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.
2. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la documentazione si intende completa, e trova conseguentemente applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per le istanze di autorizzazione relative a progetti per i quali sia stato acquisito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica, non trova applicazione la presente disciplina.

Art. 11
Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione alla Commissione consiliare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e la energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Art. 12
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 13
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 luglio 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.

Art. 4 - Valutazione delle istanze.

Art. 5 - Competenze delle province e della Città Metropolitana di Venezia.

Art. 6 - Competenze della Giunta regionale.

Art. 7 - Aree con indicatori di idoneità.

Art. 8 - Norma di salvaguardia.

Art. 9 - Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti.

Art. 10 - Disposizioni transitorie.

Art. 11 - Clausola valutativa.

Art. 12 - Norma finanziaria.

Art. 13 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 luglio 2022, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 settembre 2021, dove ha acquisito il n. 97 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bet, Barbisan, Cestari, Pan, Puppato, Brescacin, Centenaro, Michieletto, Rizzotto, Sandonà, Vianello, Villanova, Zecchinato, Cecchetto, Sponda e Piccinini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 giugno 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 luglio 2022, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con l’approvazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, l’Unione europea ha stabilito per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che ha ulteriormente innalzato l’obbligo di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata in nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime.

Al decreto legislativo n. 387/2003, ha fatto seguito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 10 settembre 2010 recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La Regione del Veneto, già con propria deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 31 gennaio 2013, ha individuato secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei principi e criteri enunciati nell’allegato 3 delle linee guida, le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, in ragione della loro particolare sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche. Tale provvedimento, combinato con l’esclusione dal 2012 dagli incentivi per i moduli collocati a terra, ha consentito di perseguire sia la finalità di non rallentare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale.

D’altro canto non può non ricordarsi come la Regione del Veneto è stata fin da subito, già con le prime disposizioni di carattere nazionale, interessata da una importante attività di realizzazione di c.d. “parchi solari”, in particolare nelle aree a vocazione agricola, che occupavano al 2014 una superficie complessiva di 671 ettari.

Negli ultimi anni, in coerenza ed esecuzione delle policy europee in materia di transizione energetica verso le fonti rinnovabili, il quadro normativo statale ha conosciuto una progressiva implementazione.

In effetti la programmazione europea basata sulla successiva Direttiva (EU) 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II) ha definito ulteriori standard in materia di rinnovabili introducendo altresì l’obiettivo di raggiungere almeno il 32% per l’Unione europea e il 30% per l’Italia di consumi finali lordi con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Rapporto statistico del GSE - Fonti rinnovabili in Italia e in Europa - 2020, registra per l’Italia al 2020 un consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili del 20,4%, sicuramente superiore all’obiettivo del 17% imposto dalla Direttiva (EU) 2009/28/CE (e più alto di oltre due punti percentuali rispetto al dato del 2019, il 18,2%) ma ancora ben lontano dal nuovo traguardo previsto al 2030, e comunque al di sotto della quota media degli Stati UE27 (22,1%). In tale contesto si incrociano inoltre gli obiettivi del Green Deal e del Piano nazionale di ripresa e resilienza che impongono ulteriori e importanti riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (Fit for 55).

In particolare il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) pone importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro il 2030, tenendo conto di tre elementi fondamentali:

- fornire un contributo all’obiettivo europeo coerente con le previsioni del Regolamento (UE) 2018/1999 dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima (allegato II);

- accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili nei limiti di quanto possibile, considerando, nel settore elettrico, la natura intermittente delle fonti con maggiore potenziale di sviluppo (eolico e fotovoltaico) e, nel settore termico, i limiti all'uso delle biomasse, conseguenti ai contestuali obiettivi di qualità dell'aria;
- l'esigenza di contenere il consumo di suolo.

Ciò ha condotto l'Italia, in attesa del concretizzarsi delle politiche conseguenti al pacchetto Fit for 55, a definire in sede di PNIEC un obiettivo di quota dei consumi totali coperti da fonti rinnovabili pari al 30% al 2030. Si tratta di obiettivi assai impegnativi, che comporteranno, nel settore elettrico, oltre che la salvaguardia e il potenziamento del parco installato, una diffusione rilevante, sostanzialmente di eolico e fotovoltaico, con un installato medio annuo dal 2019 al 2030 pari, rispettivamente, a circa 3.200 MW e circa 3.800 MW, a fronte di un installato medio degli ultimi anni complessivamente di 700 MW. Questa diffusione di eolico e fotovoltaico richiederà anche molte opere infrastrutturali e il ricorso massivo a sistemi di accumulo distribuiti e centralizzati, sia per esigenze di sicurezza del sistema, sia per evitare di dover fermare gli impianti rinnovabili nei periodi di consumi inferiori alla produzione.

Importanti sforzi saranno richiesti anche per incrementare il consumo di energia rinnovabile per il riscaldamento e raffrescamento, soprattutto in termini di diffusione di pompe di calore, e per i trasporti.

Da ricordare che, ai fini della decarbonizzazione, sussiste un obiettivo nazionale vincolante, consistente nel ridurre, al 2030, del 33% rispetto al 2005, le emissioni di CO₂ nei settori non ETS (Sistema europeo per lo scambio di emissioni che comprende al suo interno i comparti relativi a trasporti, edilizia, agricoltura, industria, che insieme ai rifiuti, rappresentano quasi il 60% delle emissioni totali dell'UE). Risultato che può essere raggiunto attraverso diversi interventi, sia nazionali che comunitari, soprattutto in termini di efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Una particolare rilevanza, nel panorama delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è rivestita dagli impianti fotovoltaici: secondo i dati GSE, in Veneto nel 2020 risultavano installati 133.687 impianti per una potenza complessiva di 2.079,5 MW e una produzione lorda di 2.178,8 GWh (con un incremento, rispetto al 2019, del 7,7% per numero, l'incremento più alto tra le regioni italiane, del 4,2% per potenza e del 9% per produzione).

A livello nazionale, l'ultimo rapporto ISPRA rileva l'aumento di coperture artificiali dovuto anche all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra. Secondo i dati GSE, anche il Veneto risulta interessato da questa tipologia d'impianto, visto che il 24,3% della potenza fotovoltaica installata nel 2014 (1.625 MW) è rappresentata dal fotovoltaico a terra.

A questo riguardo, giova ricordare che la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, stabilisce che il "suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio".

Non solo: il nuovo Piano territoriale regionale di coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 luglio 2020, con il quale vengono indicati gli obiettivi e le linee principali di organizzazione di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riserva particolare attenzione alla disciplina, in funzione di tutela, del sistema del territorio rurale e quindi delle aree agricole; e, conseguentemente, l'articolo 32 delle Norme tecniche di attuazione, nell'affrontare il tema della localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo, prevede una destinazione preferenziale in aree industriali e in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, quali le cave dismesse, i lotti estrattivi dichiarati estinti, nonché altre aree che necessitano di un recupero ambientale.

In effetti i valori del sistema agricolo e delle tradizioni agroalimentari locali, i beni del patrimonio storico e artistico-architettonici, i beni paesaggistici e ambientali da tutelare, esprimono tutti, se non diritti, interessi, di rilievo costituzionale che vanno contemperati, nel quadro della transazione ecologica, con gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili sopra citati, anche in funzione di tutela del clima, in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Ne consegue l'intendimento del legislatore regionale di introdurre una nuova disciplina regionale, che aggiornando i limiti posti dalla disciplina regionale del 2013, operi una sintesi, nel senso di individuare le condizioni che consentano di integrare la produzione di energia rinnovabile con le caratteristiche ambientali e di ecosistema, con il patrimonio storico-architettonico ed in particolare, con i profili di qualità e distintività delle pratiche agricole del nostro territorio; quanto sopra ponendosi in linea con il quadro normativo statale di riferimento.

Ci si intende riferire, in particolare, alla legge 22 aprile 2021, n. 53, cosiddetta legge di delegazione europea 2020, che, unitamente alla individuazione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, affronta, con l'articolo 5 "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" le criticità proprie di questa disciplina. Infatti, il citato articolo, prevede espressamente, su proposta dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, assumendo quali principi e criteri direttivi, in particolare, il privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

In sua attuazione, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 affida a uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti dovranno tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, conformandosi ai principi e ai criteri direttivi già definiti all'articolo 5 della legge di delegazione europea; alle regioni, poi, sulla base di detta disciplina, competerà individuare le aree idonee.

In conformità a tale quadro normativo, le regioni (comma 4) sono chiamate ad individuare, con legge, le aree idonee definite espressamente come "aree con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile", secondo principi di minimizzazione degli impatti e fermo restando il raggiungimento degli obiettivi al 2030 (comma 5) prevedendosi contestualmente in decreto, da un lato (comma 6) che "nelle more dell'individuazione delle aree idonee non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione" e dall'altro (comma 7) che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Peraltro nelle more dell'emanazione dei criteri, l'articolo 20 stesso fornisce già un elenco di aree considerate idonee, tra cui: le aree dei siti oggetto di bonifica; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; negli anni 2021 e 2022 l'elenco è stato più volte modificato, e sempre in direzione di una progressiva estensione delle tipologia di aree qualificate come idonee.

Non solo; parallelamente lo Stato è intervenuto anche sulla disciplina dei procedimenti autorizzativi, con una pluralità di disposizioni che si sono succedute, e che si succedono, tendenzialmente ricorrendo allo strumento della decretazione legislativa d'urgenza, anche con modifiche ed implementazioni in sede di conversione.

La direzione è quella, univoca e consolidata, di progressiva semplificazione degli adempimenti funzionali a conseguire il rilascio dei diversi titoli giuridici alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo i termini dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata, e ampliando le fattispecie di interventi per i quali è ammessa il ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Con il presente progetto di legge, si vuole pertanto, rivendicando spazi per l'esercizio di titoli di competenza del legislatore regionale, alla luce ed in recepimento ed aderenza al quadro normativo come sopra tratteggiato, anche nelle more della assunzione dei decreti attuativi, intervenire con una normativa regionale che si colloca in questo mutato quadro di priorità (fonti rinnovabili-tutela del suolo-tutela del paesaggio) e che favorisca l'installazione di impianti nelle aree con indicatori di idoneità, come già individuati o individuabili e nel contempo, individui indicatori di presuntiva non idoneità di alcune aree, secondo una ratio di espressione di valori da tutelare, in regime di contemperamento con l'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, assumendo come criterio guida della disciplina e della sua attuazione, l'insegnamento della Corte costituzionale.

Sul punto infatti già la sentenza n. 69 del 2018 e, a regime, la sentenza n. 177 del 2012 evidenzia come "secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili"; quanto sopra evidenziandosi come la "individuazione di aree non idonee non comporta un divieto assoluto, bensì ... serve a segnalare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni"; se ne inferisce la ammissibilità della previsione di meri indicatori di idoneità/non idoneità delle aree di insediamento, da cui discende la valutazione in concreto, a fronte delle diverse istanze e con riguardo alle aree su cui queste vengono ad insistere ed agli indicatori che caratterizzano tali aree, delle diverse tipologie e soluzioni progettuali, così come del dimensionamento, anche in termini di potenza, degli impianti e degli eventuali limiti di distanze da altri impianti insistenti sul territorio. Nello stesso senso anche la Adunanza del Consiglio di Stato, in sede di pronuncia, resa con parere 843 del 11 maggio 2021, in ordine alla legittimità del Programma energetico ambientale della Lombardia e degli atti di indirizzo attuativi, nel senso che gli stessi sono risultati ragionevolmente graduati e differenziati, tra aree agricole di pregio ed altre aree agricole, fra divieti e limiti, relativi alle fonti di energia rinnovabile, in modo da raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e le esigenze di salvaguardia della produzione agricola e del valore eco-sistemico più generale, insito nelle aree agricole.

Ed in tal senso, si ritiene, muove il progetto di legge che, da un lato individua, in recepimento alla normativa statale, le aree con indicatori di idoneità nella accezione, posta dal decreto legislativo, quali aree con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile (ferma restando la loro integrabilità in attuazione dei decreti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021), dall'altro non individua aree non idonee, ma unicamente indicatori di presuntiva non idoneità di aree, in presenza di beni o interessi di rilievo costituzionale: il patrimonio storico-architettonico, l'ambiente, le aree agricole, limitatamente a quelle interessate da produzioni tipiche, i paesaggi rurali di interesse storico, i sistemi agricoli tradizio-

nali e le aree agricole di pregio individuate dalle province e dalla Città Metropolitana. Indicatori la cui ricorrenza non determina, pregiudizialmente, l'esito della istanza, dovendo la valutazione della istanza medesima essere esperita nell'unica sede ammessa: quella del procedimento amministrativo in cui viene operato il contemperamento fra gli interessi in gioco, nel ricorrere di indicatori di presuntiva non idoneità e del suo concreto declinarsi a fronte delle diverse soluzioni tecnologiche e progettuali proposte.

Non solo: nel procedimento amministrativo attivato dall'istanza, rilevano alcuni specifici parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate in zona agricola dagli strumenti urbanistici comunali, parametri che afferiscono sia alla potenza che alla tipologia dell'impianto: a questo proposito, con il fine di perseguire il contemperamento degli interessi di produzione di energia elettrica con quelli concernenti l'attività agricola, e con l'obiettivo di garantire la continuità dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica, si prevede di favorire la diffusione degli impianti agro-fotovoltaici, che in quanto tali rappresentano la traduzione in termini tecnologici del principio di contemperamento fra interessi e valori in gioco, introducendo, in caso di potenza di 1 MW o superiore, l'obbligo di sottoporre gli altri tipi di impianti (quelli cioè con moduli ubicati a terra) al regime dell'asservimento, in base al quale viene apposto un vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico. Alla Regione compete poi monitorare l'attuazione della legge, istituendo un apposito registro di tutti gli impianti realizzati lo sviluppo di questi impianti e controllare il rispetto delle prescrizioni e delle autorizzazioni costituendo tra l'altro un tavolo tecnico ad hoc.

Venendo al dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 attribuisce alla legge la finalità di individuare, nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto interno di fonte statale, aree con indicatori di presuntiva non idoneità e aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, attraverso il contemperamento degli interessi come individuati e ritenuti meritevoli di tutela.

L'articolo 2 introduce le definizioni utili ad individuare gli impianti fotovoltaici disciplinati nel testo: impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra; impianto agro-voltaico; impianto fotovoltaico flottante o galleggiante. Se la terza sotto-categoria, introdotta in sede di esame, può essere considerata residuale, a rilevare in particolare, ai fini del progetto di legge, è la distinzione tra le prime due: "impianto agro-voltaico", ovvero impianto che si contraddistingue per assicurare forme di compresenza e contestualità fra attività di produzione di energia elettrica ed attività agricola ed "impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra", che non consente forme di coesistenza fra attività di produzione di energia ed attività agricola.

Ma l'articolo 2 si contraddistingue per altri aspetti strategici per la disciplina del progetto di legge in esame: ci si intende riferire alla definizione di aree agricole di pregio ed alla introduzione dell'istituto dell'asservimento.

Le aree agricole di pregio sono definite quali aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica: sono inserite tra le aree con indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 3, e, ai sensi dell'articolo 5, sono individuate dalle province e dalla Città Metropolitana che in sede di loro individuazione dovranno tener conto anche di taluni parametri: dagli indirizzi e direttive per le aree del sistema rurale del Piano territoriale regionale di coordinamento, alla presenza di infrastrutture di connessione già presenti, elemento, questo, che "depotenzia", nel caso concreto, la presuntiva non idoneità dell'area, alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale: a province e Città metropolitana è assegnato, articolo 6, un contributo, calcolato in misura proporzionale alla incidenza sul rispettivo territorio della superficie agricola utilizzata (SAU) rispetto al totale su base regionale della medesima, la competenza alla loro individuazione, al fine di agevolare l'adempimento.

L'istituto dell'asservimento implica un vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici e l'area su cui insiste un impianto fotovoltaico: si tratta di un istituto finalizzato alla tutela del suolo agricolo preservando i terreni, in quanto astrattamente vocati allo svolgimento di attività agricola, tramite un collegamento funzionale ad un impianto fotovoltaico. Tale vincolo, che ovviamente non si configura in caso di impianto agrovoltaico, rileva solo per la realizzazione di impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW ed è reso conoscibile, ed opponibile a terzi, mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, con durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

L'articolo 3, individua gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti, distinguendo 3 macro aree di tutela: il patrimonio storico-architettonico e del paesaggio, l'ambiente e l'agricoltura e dettagliandole in ampio recepimento ed adeguamento a quanto già disposto con la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2013.

L'articolo 4, ampiamente modificato in sede di esame, anche nella rubrica, disciplina il procedimento di valutazione della istanza, secondo il già illustrato principio di riserva di procedimento amministrativo, ed introduce alcuni parametri per l'insediamento degli impianti nelle zone agricole: in particolare viene consentita, in regime di particolare favore, l'installazione di impianti agro-voltaici, senza limiti di potenza (e ciò per le caratteristiche intrinseche dell'impianto agrovoltaico, ovvero il contemperamento fra attività agricola e produzione di energia), mentre la installazione di impianti con moduli ubicati a terra, dalla potenza di 1 MW o superiore, è sottoposta, come detto, al regime dell'asservimento; infine un parametro specifico è stato introdotto per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettaistica o sportiva, richiedendo soluzioni progettuali volte a consentire la salvaguardia delle concessioni in essere. Infine si prevede (pure con disposizione aggiunta in sede di esame) che per gli impianti realizzati nelle zone agricole da imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, ai fini dell'autoconsumo, o in regime di comunità energetiche, non rilevino gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree agricole di pregio e delle produzioni agroalimentari di qualità, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.

Venendo all'articolo 6, si introduce la disciplina delle competenze della Giunta regionale, chiamata ad assumere un provvedimento, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, con il quale definire le linee guida operative per la realizzazione di impianti fotovoltaici, nel rispetto della disciplina statale in tema di semplificazione degli adempimenti e riduzione dei termini procedurali, ed al fine precipuo di monitorare l'installazione degli impianti e controllare tramite i propri enti strumentali il rispetto delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate. La Giunta è altresì chiamata a definire schemi di modulistica, per facilitare l'attività dei comuni, nonché a istituire e tenere un registro di tutti gli impianti realizzati in base alla futura legge e dei terreni in regime di asservimento, ma anche a introdurre, atteso il rilievo di pubblico interesse alla realizzazione ed esercizio degli impianti una volta autorizzati, un insieme di disposizioni volte a garantire esecuzione ed esercizio degli impianti, fissando un quadro chiaro di diritti, obblighi e garanzie, anche in caso di subentro nell'autorizzazione.

L'articolo 7 individua le aree con indicatori di idoneità, come già ricordato, in recepimento, dinamico, delle individuazioni già operate con la normativa statale e l'articolo 9 disciplina l'autorizzazione unica regionale, i procedimenti autorizzatori e gli adempimenti conseguenti, fissando anzitutto un rinvio alla normativa statale in materia di semplificazione e riduzione dei termini, inserendo poi alcuni richiami alla disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale, e ribadendo, anche in funzione di una loro attualizzazione le garanzie, che verranno individuate dalla Giunta, relative allo smaltimento dell'impianto a fine vita.

Completano l'articolato:

sotto il profilo della disciplina sostanziale:

- l'articolo 8 che introduce una norma di salvaguardia (si ritiene in linea con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte costituzionale che ammette misure di salvaguardia al fine di evitare "quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione") rispetto ai procedimenti di individuazione di aree riconoscibili quali aree agricole di pregio, disponendo una sospensione dell'istruttoria relativa alle istanze per la realizzazione di impianti che insistono in area agricola, fino all'individuazione delle aree agricole di pregio; disposizione che, peraltro, non opera per le aree che sono già state definite come idonee sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- l'articolo 10, recante disposizioni transitorie, con il quale vengono disciplinati i procedimenti in corso, nel rispetto del principio della successione delle leggi nel tempo ed a tutela dell'affidamento degli operatori che hanno già presentato istanze, salvaguardate ove verificate come compiutamente definite nella loro documentazione a fini istruttori, secondo la disciplina dei diversi regimi giuridici che danno titolo alla effettuazione degli interventi, così come nel caso di istanze per le quali sia stato acquisito provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica;

sotto il profilo tecnico: l'articolo 11 che reca la norma finanziaria con cui si quantifica e assicura copertura al contributo assegnato alle province e Città Metropolitana, rispetto ai nuovi compiti di pianificazione che vengono attribuiti con la presente legge, e l'articolo 12 che disciplina l'entrata in vigore della legge, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data il 20 settembre 2021, assumendo il numero 97 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima Legislatura.

Nel corso del lungo ed approfondito esame effettuato dalla Seconda Commissione sono state apportate alcune modifiche in esito all'approvazione di appositi emendamenti e tenendo altresì conto dei pareri della Terza Commissione consiliare permanente e del Consiglio delle Autonomie Locali, oltre che di osservazioni, pareri e proposte provenienti da numerosi portatori di interesse, invitati ad esprimersi per iscritto mediante Consultazione ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, comma 1, lettera b).

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 22 giugno 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 23 giugno 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 97 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto - con delega del Consigliere Boron - ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier) e Valdegamberi (Misto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

finalmente, questo provvedimento approda in Aula per la votazione finale, dopo un percorso travagliato: il progetto di legge n. 41 venne presentato più di un anno e mezzo fa, il 4 marzo 2021, per essere poi ritirato per dei motivi che il collega relatore in parte ha già ricordato. Successivamente, il 20 settembre sempre del 2021 è stato presentato l'attuale progetto di legge n. 97, e da allora la Commissione Ambiente ha lavorato costantemente sul testo. Il 31 marzo 2022 è stato completato il primo esame in Commissione, il 3 maggio c'è stato il parere del Consiglio delle Autonomie Locali del Veneto che ha dato il via libera a questo progetto di legge e il 27 giugno è stato infine licenziato dalla Commissione Ambiente. Durante i mesi di discussione in Commissione, c'è stato un confronto, spesso anche proficuo, dove sono state recepite molte delle nostre proposte presentate grazie ad una serie di emendamenti.

Oggi, dicevamo, siamo finalmente in Aula per l'approvazione finale, ma con un ritardo di un anno sul primo testo presentato, il che è un peccato. A nostro avviso, questo lungo iter doveva essere completato prima, e il perché lo conosciamo tutti: in molti, durante questi mesi, ci hanno coinvolto dai territori: Comuni, Sindaci, Consiglieri comunali, associazioni, movimenti studenteschi perché c'è stata una rincorsa alle autorizzazioni, incentivata addirittura da una pubblicità che dice più o meno "se hai dei terreni, puoi rivolgerti a noi che installiamo questi impianti a terra". Una rincorsa che ha subito un'accelerata proprio dal momento in cui è stato annunciato il primo progetto di legge e questo ritardo ha di conseguenza comportato il deposito di decine di richieste di autorizzazione e progetti.

È per questo motivo che, a mio avviso, quando si presenta un progetto di legge, bisogna cercare di portarlo in Commissione, esaminarlo e portarlo in Aula al più presto.

Questa legge è una risposta che va data anche alle richieste dei territori che chiedono più tutela del nostro suolo, perché, anche se non viene considerato vero e proprio consumo di suolo, formalmente parlando, di fatto va a sottrarre ettari, centinaia di ettari alla coltivazione dei prodotti agricoli. L'ARPAV nel monitoraggio effettuato nel 2020, ha calcolato 788 ettari occupati da impianti fotovoltaici a terra.

In Veneto abbiamo un problema di consumo del suolo. È molto sentito dai cittadini. Siamo una delle Regioni che più consumano suolo e anche questi impianti sono chiaramente percepiti come consumo del suolo.

È una legge che nasce e che si sviluppa tenendo conto delle norme di rango superiore, come, appunto, le norme citate dal collega relatore, che prevedono e considerano questo tipo di impianti di interesse pubblico perché sono fonti rinnovabili, e noi sappiamo che gli obiettivi dell'Unione europea sono quelli di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. È molto importante accelerare sulle fonti rinnovabili e la fonte rinnovabile per eccellenza per una Regione come la nostra è il fotovoltaico.

Noi, come Gruppo consiliare del Partito Democratico, nella scorsa legislatura abbiamo commissionato all'Università di Padova uno studio seguito da ricercatori e docenti universitari, tra i quali anche l'attuale collega Lorenzoni, che ci ha portato a capire che servono almeno 12.000 ettari di superficie, pari allo 0,65% del territorio regionale, per poter diventare autonomi sotto un punto di vista energetico. Ma dove realizzare questi impianti? Attualmente in Regione abbiamo, come detto, il problema del consumo del suolo: abbiamo 11.000 capannoni vuoti, 454.087 case sfitte, una presenza ingombrante di edifici non utilizzati. Questa superficie necessaria va individuata soprattutto tra i tetti delle nostre residenze (adesso c'è una casa ogni 50, ogni 100 che ha il fotovoltaico), dei capannoni, delle pensiline e delle tettoie dei supermercati e, al limite, come ultima scelta, nei terreni non di pregio.

Quello che succede invece è che ci sono appunto questi 788 ettari già realizzati che hanno consumato terreno.

L'attuale normativa in realtà - e qui dissenso dal collega Bet - non ha garantito la tutela del nostro territorio, perché abbiamo visto quanti di questi impianti sono stati realizzati nel nostro territorio. Serviva una nuova legge ed ecco che con questa legge si cerca di dare una risposta. Nel frattempo abbiamo visto, grazie a questa proliferazione di impianti sui terreni agricoli, la nascita di molti comitati, di associazioni e di delibere e di ordini del giorno nei nostri Consigli comunali, spesso trasversali e votati all'unanimità. La legge ci viene richiesta da una grossa fetta di popolazione che considera questa attività un'attività che consuma suolo. È stata, quindi, a mio avviso, una ricerca di un difficile equilibrio, perché bisogna fare i conti con le norme di rango superiore, come vi dicevo.

Ieri sera ho partecipato a una conferenza pubblica dove, tra l'altro, è intervenuto anche il Capo delegazione al Parlamento europeo del Partito Democratico, l'onorevole Benifei, dove erano presenti moltissimi cittadini che pensavano che questa legge avrebbe dato una risposta a quel grande impianto che vogliono fare a Mogliano, in provincia di Treviso.

Ci sono delle aspettative però che vanno oltre gli obiettivi di questa legge. Questa legge mette dei paletti, ma sono paletti poco stabili, a mio avviso. Si sarebbe dovuto trovare l'equilibrio tra una norma che limitasse questa corsa al consumo di suolo con il fotovoltaico a terra e le norme che considerano di interesse pubblico questo tipo di impianti e nessuno dice fosse un compito facile.

Resta da dire, comunque, che pur prevedendo tre importanti categorie di aree non idonee che vengono tutelate, ciò si applica nella misura in cui questi impianti siano superiori a un megawatt, ovvero a circa un ettaro. Le aree ritenute non idonee sono quelle definite "patrimonio storico-architettonico del paesaggio", ovvero: siti UNESCO, le aree comprese nei programmi "L'uomo e la biosfera", i coni visuali, i luoghi di notorietà internazionale e di attività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale, i paesaggi agrari, storici e terrazzati, le aree e i beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree individuate dal Piano paesaggistico, aree e beni di notevole interesse culturale, aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico. Le "aree di tutela ambientale", ovvero: le zone umide di importanza internazionale, le aree incluse nella rete Natura 2000, istituita in applicazione della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat dell'Unione europea, le aree naturali protette, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e rischio idrogeologico e i geositi. Infine, abbiamo aree non idonee relative al settore dell'agricoltura e le "aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità", ovvero: produzioni biologiche DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DECO, produzioni tradizionali, i terreni interessati da coltivazioni biologiche, i paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali, i sistemi agricoli tradizionali, iscritti alla lista del patrimonio dell'umanità dell'agricoltura, aree agricole di pregio. A queste tre macroaree se ne aggiungeranno poi altre che verranno individuate dalle province e dalla Città Metropolitana.

Ma il problema di queste aree ritenute non idonee, così come incasellate dall'articolo 3 del progetto di legge in esame, è che queste aree costituiscono indicatore di "presuntiva non idoneità" alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Quindi, è una legge che dà delle indicazioni, ma una legge dovrebbe invece prevedere degli obblighi. Però, considerato che ci sono state delle precedenti normative regionali impugnate dal Governo e cassate dalla Corte costituzionale, l'Ufficio legislativo ha dovuto trovare un equilibrio, quindi potremmo avere una legge che non viene impugnata, ma che non sarà la legge che molti cittadini si aspettano, proprio perché prevede delle indicazioni di non idoneità, ma non prevede dei divieti. Questo è ben diverso sotto un profilo giuridico legislativo.

Va detto, comunque, che in questa situazione di emergenza climatica, gli impianti fotovoltaici sicuramente sono necessari per arrivare agli obiettivi europei di neutralità climatica ed energetica, cioè zero emissioni di CO₂. Questa è una legge che deve trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di abbattere drasticamente le emissioni di gas climalteranti e la tutela del suolo agricolo.

È un compito sicuramente non facile, ma, avendo esperienza in questa Regione degli effetti del consumo del suolo, effettivamente trovare questo equilibrio è necessario: si tratta di campagne, si tratta di campi, si tratta di superfici che sono dedite alla produzione di alimenti e derrate alimentari. Va detto che per il 95% sono produzioni che vanno destinate agli allevamenti intensivi e quindi a un'attività che comunque genera delle problematiche. Lo abbiamo visto l'altro giorno in Commissione Ambiente in merito ad una procedura d'infrazione sulle polveri sottili, le PM 10: abbiamo visto che tra le maggiori fonti di polveri sottili, se da una parte abbiamo il riscaldamento a biomasse, il traffico veicolare, le industrie, dall'altra c'è anche la questione dei liquami sparsi in agricoltura. Questa quindi, a mio avviso, è una legge che tenta di ridurre i danni. Lo fa con ritardo, ma cerca comunque di mettere dei paletti che prima non c'erano. È una legge che speriamo tornerà utile.

Concludo questo lungo intervento ringraziando per il lavoro che è stato fatto dallo staff della Commissione e del Legislativo, che ha consentito a tutti i commissari, anche a quelli di opposizione, di fare delle proposte e di ottenere delle risposte, tant'è vero che in questo caso la grossa manovra emendativa l'abbiamo fatta proprio in Commissione. Ma quale sarà il risultato di questo lavoro? Proprio questa presenza di vincoli non definiti al 100% potrebbe essere motivo anche di non impugnazione da parte del Governo. Vedremo cosa accadrà, anche perché esistono delle linee guida che sono in discussione proprio in questi giorni e all'esame degli stakeholder e quindi entro breve potrebbero esserci nuove disposizioni dallo Stato in materia.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 22 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:

- a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
- d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
- h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”; (65)
- m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
- n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'articolo 16;
- o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all' articolo 46, comma 2, lettera g).

2. Il PTCP assume l'efficacia e la valenza di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, alle condizioni previste nel medesimo articolo.

3. Il PTCP è formato:

- a) da una relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale;
- b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
- c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli;
- d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all' articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).".

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.”.

- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Art. 45. Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.”.

- Il testo dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Art. 135. Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.”.

- Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”.

- Il testo dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4. (272)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998 è il seguente:

“Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. La Giunta regionale può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Giunta regionale verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.

4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.

4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2016 è il seguente:

“Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.

1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 13/2018 è il seguente:

“Art. 21 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Il soggetto titolare di autorizzazione di cava, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di coltivazione, ne dà comunicazione alla Regione allegando l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 18.

2. La struttura regionale competente accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, procede a sopralluogo di accertamento al quale partecipano il soggetto titolare di autorizzazione di cava o un suo rappresentante, il direttore dei lavori e un funzionario della Giunta regionale e un incaricato del comune territorialmente competente.

3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, la struttura regionale competente svincola la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 14 dichiarando estinta la cava ovvero intima al soggetto titolare di autorizzazione di cava l'esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale provvede d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della garanzia finanziaria.

4. L'estinzione della cava può essere dichiarata anche prima dell'avvenuta ricomposizione ambientale autorizzata, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) siano previsti nell'area della cava interventi o attività conformi al vigente strumento urbanistico comunale;
- b) non devono essere previste attività a rischio di incidente rilevante;
- c) le principali opere da realizzare devono aver ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- d) nel caso di realizzazione di opera pubblica, vi sia stata l'aggiudicazione dei lavori principali, mentre, nel caso di realizzazione di opera privata, vi sia formale impegno ad iniziare i lavori entro 365 giorni con contestuale presentazione di cauzione a garanzia dell'adempimento, commisurata al costo della mancata ricomposizione ambientale della cava e finalizzata all'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere ricompositive.

5. Tutte le spese connesse con le operazioni di accertamento sono a carico del soggetto titolare di autorizzazione di cava.

6. In caso di inerzia o di inadempimento da parte del soggetto titolare di autorizzazione di cava, il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è attivato d'ufficio dalla Regione.”.

Note all'articolo 9

- Per il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2016 vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.”.

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 è il seguente:

“Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.

3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

[8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.]

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.?"

Nota all'articolo 10

- Per il testo dell'art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 9.

4. Strutture di riferimento

- Direzione pianificazione territoriale
- Direzione ricerca innovazione ed energia
- Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistica- venatoria
- Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso